I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1955/75 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, data la particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole e data in particolare la necessità per l'industria di questo settore di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione, i regolamenti n. 120/67/CEE e n. 359/67/CEE hanno previsto la concessione di una restituzione alla produzione, affinché detta industria possa ottenere i prodotti di base che le occorrono ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe applicando le norme dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti in questione ;

considerando che, se si valuta la situazione risultante dal livello dei prezzi comuni e dalla concorrenza tra l'amido di granturco, l'amido di riso e la fecola da un lato e i prodotti chimici di sostituzione dall'altro, si costata che la restituzione alla produzione per il granturco usato nella fabbricazione dell'amido dovrebbe essere fissata a 10 unità di conto per tonnellata ; che una restituzione alla produzione di 16,30 unità di conto per tonnellata di frumento tenero e di 12,30 unità di conto per tonnellata di rotture di riso utilizzate per la fabbricazione dell'amido tenderebbe ad assicurare l'equilibrio tra l'impiego di detti prodotti e quello del granturco ; che è tuttavia opportuno garantire il livello delle restituzioni di cui sopra soltanto nel caso in cui il prezzo dei prodotti di base sul mercato mondiale sia inferiore al prezzo d'entrata valido per ciascuno dei prodotti in questione ;

considerando che, tenuto conto della relazione esistente tra i prezzi di produzione delle materie prime utilizzate per la fabbricazione degli amidi di cereali e della fecola nonché della possibilità di sostituzione fra questi due prodotti, è opportuno mantenere una relazione equilibrata fra i prezzi di detti prodotti ; che l'importo della restituzione deve pertanto essere uguale per entrambi i prodotti ; che la restituzione concessa ai produttori di fecola deve essere tale da assicurare ai produttori di patate della Comunità un prezzo atto a procurare loro un equo reddito, mentre invece le condizioni di mercato dei cereali impiegati per la fabbricazione dell'amido e l'organizzazione comune dei mercati dei cereali stessi si limitano ad assicurare il mantenimento del prezzo dei medesimi al livello del prezzo d'entrata ; che occorre pertanto adottare misure atte a garantire che i produttori di patate traggano vantaggio dalla restituzione versata ai fabbricanti di fecola ;

considerando che la restituzione per le semole e i semolini destinati alla fabbricazione di glucosio mediante il metodo detto di « idrolisi diretta » deve essere fissata ad un livello che consenta di stabilire l'equilibrio tra quest'ultimo e il glucosio fabbricato dall'amido ;

considerando che occorre prevedere, in caso di variazioni notevoli e persistenti dei prezzi mondiali del granturco, del frumento tenero e delle rotture di riso, che le restituzioni debbano essere limitate nella misura in cui i prezzi sul mercato resteranno elevati in modo da impedire il verificarsi di perturbazioni a prezzi inferiori a quelli del mercato comunitario e da evitare che l'onere finanziario delle restituzioni alla produzione divenga eccessivo ;

considerando che le suddette misure non devono causare perturbazioni sui mercati dei paesi terzi ; che pertanto, in caso di variazioni notevoli e persistenti dei prezzi su detti mercati, è opportuno prevedere misure compensative consistenti nella riscossione di

(1) GU n. 117 del 29. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

un prelievo sui prodotti esportati, inteso a ridurre ad un livello adeguato i vantaggi concessi ai fabbricanti della Comunità ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 57 dell'atto di adesione (1), nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi d'intervento, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo ; che, tuttavia per l'applicazione di tale disposizione, l'importo compensativo può essere ridotto in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e che fissa tali importi per taluni prodotti (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2518/74 (3), e in conformità altresì dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1999/74 (5) ;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno riprendere il regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso in un nuovo regolamento e quindi abrogare il regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 3113/74 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Restituzioni alla produzione per gli amidi

Articolo 1

1. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione del granturco utilizzato nella fabbricazione dell'amido, pari a 10 unità di conto per tonnellata, eventualmente diminuito dell'importo compensativo « adesione » che si applica al granturco stesso.

2. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione del frumento tenero utilizzato nella fabbricazione dell'amido, pari a 16,30 unità di conto per tonnellata, eventualmente diminuita dell'importo compensativo « adesione » che si applica al frumento tenero stesso.

3. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione delle rotture di riso utilizzate nella fabbricazione dell'amido, pari a 12,30 unità di conto per tonnellata, eventualmente diminuita dell'importo compensativo « adesione » che si applica alle rotture di riso stesse.

TITOLO II

Restituzioni alla produzione per la fecola di patate

Articolo 2

Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione di 10 unità di conto per tonnellata di fecola di patate, eventualmente diminuita dell'importo compensativo « adesione » che si applica per il granturco, e moltiplicata per il coefficiente 1,61.

Articolo 3

1. Il prezzo che il produttore deve riscuotere, nella fase franco fabbrica, per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola deve essere pari all'ammontare della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2, maggiorato di una somma pari almeno a 162 unità di conto.

2. La restituzione alla produzione è calcolata sulla base dei quantitativi di patate consegnati all'industria della fecola, tenuto conto del tenore in fecola della patata all'atto della consegna.

È versata integralmente al fabbricante di fecola che possa fornire la prova :

— dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati e del tenore in fecola al momento della consegna ;

— del versamento al produttore di una somma pari almeno al prezzo di cui al paragrafo 1, tenuto conto del tenore in fecola delle patate.

Qualora il prezzo riscosso dal produttore sia inferiore all'importo minimo di cui al secondo trattino del secondo comma, la restituzione versata al fabbricante di fecola è ridotta dello scarto costatato.

TITOLO III

Restituzioni alla produzione per le semole ed i semolini di granturco

Articolo 4

Gli Stati membri accordano una restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco destinati alla fabbricazione di glucosio della sottovoce

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 25.
(3) GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.
(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.
(6) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.
(7) GU n. L 332 del 12. 12. 1974, pag. 1.

17.02 B II della tariffa doganale comune [1], con il metodo detto di « idrolisi diretta ».

La restituzione alla produzione per tonnellata di semole e semolini di granturco a tal fine utilizzati è pari all'importo di 10 unità di conto, diminuito eventualmente dell'importo compensativo « adesione » che si applica al granturco, e moltiplicato per il coefficiente 1,23.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le restituzioni di cui all'articolo 4 siano limitate ai quantitativi di semole e semolini di granturco effettivamente utilizzati dall'industria del glucosio nella Comunità.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 6

1. Se i prezzi dei prodotti di base di cui all'articolo 1 subiscono sul mercato mondiale variazioni sensibili e persistenti rispetto ai prezzi d'entrata degli stessi prodotti diminuiti della restituzione alla produzione, le restituzioni alla produzione di cui agli articoli 1, 2 e 4 possono essere modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Se i prezzi del granturco, del frumento tenero o delle rotture di riso praticati sul mercato mondiale superano sensibilmente e durevolmente i prezzi d'entrata degli stessi prodotti diminuiti della restituzione alla produzione, verrà istituito un prelievo all'esportazione destinato a compensare detto superamento, per i prodotti indicati alle voci 11.08 A, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune. L'importo del prelievo all'esportazione è fissato dalla Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un termine massimo di quattro mesi dopo la fine della campagna, la quantità di prodotti che ha beneficiato della restituzione alla produzione.

Articolo 8

Secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, sono adottate le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle concernenti :

a) il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

b) la concessione di anticipi sulle restituzioni alla produzione che possono comportare la costituzione di una cauzione,

c) la determinazione, secondo una tabella stabilita in funzione del tenore in fecola del prodotto, del quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola,

d) le condizioni di accettazione e di pagamento delle patate, nonché delle condizioni in cui deve essere fornita la prova prevista all'articolo 3, paragrafo 2, secondo commma.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1132/74 è abrogato con effetto dalle date previste all'articolo 10, per i prodotti ivi menzionati.

Tuttavia esso resta in applicazione per le restituzioni alla produzione concesse per i prodotti in questione anteriormente a questa data.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore :

— il 1° agosto 1975 per i prodotti compresi nel regolamento n. 120/67/CEE,

— il 1° settembre 1975 per i prodotti compresi nel regolamento n. 359/67/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

[1] A norma del regolamento n. 189/66/CEE, i prodotti della sottovoce tariffaria 17.02 B I sono soggetti allo stesso regime istituito per i prodotti della sottovoce 17.02 B II.